LAVORO | Riduzione dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore: circolare INPS n. 43/2022 — istruzioni operative

scritto da Francesco Cotini | Marzo 23, 2022



Con la circolare n. 43 dello scorso 22 marzo, in allegato, l'Inps fornisce indicazioni operative riguardo la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021).

Come noto infatti, l'esonero in oggetto è riconosciuto nel periodo di paga 1° gennaio — 31 dicembre 2022, esclusivamente sulla quota di contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di

2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per espressa previsione normativa, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L'Istituto specifica che la soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

La norma prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari allo 0,8%, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione

lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l'importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12).

Nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari allo 0,8%, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.

L'agevolazione in argomento non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2022 non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all'autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. *Temporary Framework* e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Inoltre, l'esonero in oggetto è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

La circolare allegata fornisce infine indicazioni operative per l'accesso al beneficio, a cui i datori di lavoro dovranno attenersi.

All.to<u>Circolare_numero_43_del_22-03-2022</u>

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 <u>g.baselice@confindustria.sa.it</u>

Francesco Cotini 089200815 <u>f.cotini@confindustria.sa.it</u>